

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1961

Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede la rivalutazione delle pensioni erogate dal « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », maturate anteriormente al 1° gennaio 1954, nonchè l'adeguamento dei contributi spettanti al Fondo predetto.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO

La legge 1° luglio 1955, n. 638, ha istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », con lo scopo di provvedere al trattamento di quiescenza e di pensione dei lavoratori,

operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende private del gas.

Con legge 8 gennaio 1959, n. 3, sono state aumentate — nella misura concordata tra l'Associazione nazionale industriali del gas (ANIG) e le organizzazioni dei lavoratori interessati, in un accordo stipulato il 27 settembre 1957 — le pensioni corrisposte dal Fondo di previdenza, maturate anteriormente al 1° gennaio 1952.

In data 20 novembre 1960, tra l'ANIG, la Compagnia napoletana del gas e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FIDAG - FEDERGAS - UILSP), è stato stipulato un altro accordo inteso a promuovere, ad iniziativa del Ministero del lavoro, la emanazione di un provvedimento di legge che apporti ulteriori miglioramenti alle pensioni corrisposte dal Fondo di previdenza, con ri-

ferimento a quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1954.

Il Ministero, anzitutto, ha chiesto allo INPS di voler determinare la misura del contributo suppletivo occorrente al Fondo di previdenza per far fronte ai richiesti miglioramenti delle pensioni.

Il predetto Istituto, eseguiti i necessari calcoli tecnico-finanziari, ha fatto conoscere che l'onere rappresentante il valore capitale dei miglioramenti pensionari previsti dall'accordo — calcolato in lire 243.650.000 — potrà essere coperto mediante un aumento dell'aliquota contributiva in misura pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti delle aziende private del gas iscritti al Fondo di previdenza, per la durata di 6 anni, da applicare a far tempo dal 1° gennaio 1961.

I primi tre articoli del presente disegno di legge sono diretti, pertanto, a dare veste legislativa all'accordo sindacale 20 novembre 1960, sopra richiamato.

ADEGUAMENTO CONTRIBUTIVO IN DIPENDENZA DEI RISULTATI DEL BILANCIO TECNICO

Il contributo a favore del « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » è fissato, dall'articolo 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, nella misura del 18 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della 13^a mensilità, di cui il 17 per cento a carico del datore di lavoro e l'1 per cento a carico del lavoratore.

L'articolo 8 della suddetta legge n. 638, dopo aver disposto la compilazione, entro due anni, del bilancio tecnico del Fondo, stabiliva che, entro l'anno successivo, in base all'articolo 5 della legge stessa, fossero determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, le nuove aliquote di contributo « secondo un sistema di finanziamento che garantisca la copertura delle pensioni in corso di pagamento e di quelle che annualmente si creano ».

Successivamente, la legge 8 gennaio 1959, n. 3, ha riaperto i termini stabiliti dal citato articolo 8, prorogandoli sino ad un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.

Peraltro, pure avendo l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveduto alla redazione del « bilancio tecnico » del Fondo al 1° gennaio 1958, non è stato possibile perfezionare il decreto legislativo previsto dall'articolo 8 della legge n. 638 entro il termine concesso dalla norma di proroga innanzi ricordata.

Da qui la necessità di provvedere all'adeguamento contributivo con apposita norma, inserita nel presente disegno di legge.

La misura del contributo aggiuntivo è stata stabilita nella percentuale del 2,60 per cento delle retribuzioni globali corrisposte ai lavoratori assicurati, con decorrenza dal 1° gennaio 1961, in adesione a quanto proposto dal Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

L'accennato « bilancio tecnico » al 1° gennaio 1958, prevede, invero, la necessità di portare il contributo a misura più elevata. Peraltro, l'INPS ha ritenuto di dover fare presente che i dati su cui è compilato il primo bilancio tecnico sono basati su eventi poco indicativi dell'andamento della gestione, come quelli relativi al periodo post-bellico, o influenzati da cause eccezionali, per cui è consigliabile acquisire gli elementi del quinquennio successivo al 1° gennaio 1958, anche per avere a disposizione dati riflettenti più direttamente le caratteristiche della categoria.

L'INPS, inoltre, ha segnalato che, comunque, la situazione patrimoniale del Fondo è attualmente tale da poter fronteggiare anche ipotetici imprevisti squilibri di gestione e che, pertanto, è possibile contenere l'aumento del contributo in una misura più bassa, senza determinare incognite di sorta.

Pertanto, l'aliquota contributiva in questione potrà, eventualmente, essere riveduta in base alle risultanze dei prossimi « bilanci tecnici », da compilarli ai sensi del 1° comma dell'articolo 8 della legge istitutiva del Fondo, i quali, giovandosi dell'esperienza di più lunghi periodi di gestione, consentiranno

di stabilire con maggiore esattezza gli oneri occorrenti per fare fronte alle prestazioni.

Dal canto suo, il Ministero del lavoro ritiene che, in effetti, l'aumento contributivo del 2,60 per cento sia indispensabile per garantire la copertura delle pensioni in corso di pagamento, nonché di quelle che annualmente si vanno ad aggiungere a quelle correnti (sistema della copertura dei capitali) e che, per quanto riguarda la sufficienza di esso, siano valide le osservazioni dell'INPS, confortate anche dal Comitato amministratore del Fondo.

Il contributo del 2,60 per cento viene posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori, in adesione alla volontà dalle stesse parti interessate espressa nell'accordo 20 novembre 1960, nel quale, tra l'altro, hanno stabilito che le aliquote di contributo da versare al Fondo in base alle legge numero 638 e successive modificazioni saranno ripartite, per la parte eccedente il 18 per cento e fino al 22 per cento delle retribuzioni imponibili, nella proporzione di due terzi e un terzo da corrispondersi, rispettivamente, dalle aziende e dai lavoratori.

Si illustra brevemente, qui di seguito, il contenuto dei singoli articoli del provvedimento:

Con *l'art. 1* si stabilisce, anzitutto, che le pensioni alle quali si applicano i miglioramenti sono quelle maturate fino al 31 dicembre 1953 ed in corso di godimento al momento della entrata in vigore del provvedimento in esame. Lo stesso articolo indica le percentuali di aumento, di misura diversa a seconda dei periodi in cui è sorto il diritto alle prestazioni.

La percentuale di aumento, fissata nella misura del 10 per cento per le pensioni maturate anteriormente al 1948, scende al 6 per cento per quelle maturate negli anni

1950 e 1951, per poi risalire al 10 per cento nei riguardi delle pensioni maturate nel 1952. Scende infine al 5 per cento per le pensioni maturate nel 1953.

Questo andamento non costante è da porre in relazione al fatto, sopra ricordato, che le pensioni maturate a tutto il 1952 hanno già usufruito dei miglioramenti stabiliti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3.

Con *l'art. 2* si stabilisce che le maggiorazioni non si applicano alle pensioni pari o superiori alle lire 42.000 mensili, disponendosi altresì che, per le altre pensioni, le maggiorazioni stesse si applicano fino a concorrenza dell'importo predetto.

Con *l'art. 3* si stabilisce che, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dello articolo 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, ed al successivo articolo 4 del disegno di legge in esame, è dovuto al Fondo di previdenza un nuovo contributo dello 0,60 per cento, per la durata di 6 anni, ad iniziare dal 1° gennaio 1961, per far fronte agli aumenti di pensione di cui ai precedenti articoli.

In accoglimento di quanto concordato tra le parti nell'accordo 20 novembre 1960 sopra richiamato, il secondo comma dell'articolo 3 dispone la ripartizione del contributo nella proporzione di due terzi a carico del datore di lavoro e di un terzo a carico dei lavoratori.

Con *l'art. 4* si istituisce un contributo aggiuntivo a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, pari al 2,60 per cento delle retribuzioni globali corrisposte ai lavoratori interessati. Anche detto contributo, in adesione al menzionato accordo delle parti, viene posto per 2/3 a carico dei datori di lavoro e per 1/3 a carico dei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1961, della seguente misura percentuale:

10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951;

10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1952;

5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1953.

La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1° luglio 1955, n. 638.

La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946, è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 2.

Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 42.000 mensili.

Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 42.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638 e dell'articolo 4 della presente legge, è dovuto un contributo nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilità, da versare al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

Detto contributo dello 0,60 per cento è posto a carico del datore di lavoro e dei lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1961 è istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilità, percepite dai lavoratori iscritti al Fondo predetto.

Detto contributo è posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.